

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LA REGIONE

E

LA SOCIETA' (SOGGETTO ATTUATORE)

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione del Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria (Asse Tematico F – Linea Azione “Sicurezza Ferroviaria”), nell’ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, nonché della delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 54.

PREMESSO

- Che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- Che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 - 2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- Che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- Che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centro-nord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
- Che, come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al piano operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza Ferro;
- Che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;
- Che la dotazione finanziaria del piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo;
- Che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo

- materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);
- Che nell'ambito dell'Asse di Intervento F, alla Linea di Azione "Sicurezza Ferroviaria" delle ferrovie interconnesse sono stati destinati 300 milioni di euro;
 - Che con tale Linea di Azione si è inteso sostenere il potenziamento ed il miglioramento del servizio di trasporto pubblico ferroviario attraverso interventi per il miglioramento della sicurezza da realizzare tramite investimenti per dispositivi tecnologici di distanziamento dei treni, sistemi automatici di protezione della marcia dei treni, manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza e segnalamento, dispositivi di controllo della vigilanza dell'agente di condotta, messa in sicurezza dei passaggi a livello o dispositivi che inibiscano il transito lato strada mediante l'introduzione di dispositivi elettronici per il controllo, interventi tecnologici sui treni e sulla infrastruttura ferroviaria che consentano di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze segnalando tempestivamente malfunzionamenti;
 - Che il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato in via preliminare alla Regione, per la finalità di cui al punto precedente, l'importo di euro
 - Che, secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, ciascuna Regione, ai fini dell'accesso alle risorse assegnate, era tenuta a presentare entro il 30 giugno 2017 un piano operativo di investimento per la realizzazione degli interventi;
 - Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. del ha invitato la Regionea presentare il piano operativo di investimento per le ferrovie ricadenti nel territorio di propria competenza;
 - Che la Regione ha trasmesso la documentazione relativa al piano operativo di investimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. del di cui alla PEC trasmessa in data
 - Che la Regione ha integrato/aggiornato , con nota/e n. del.....la documentazione relativa al piano operativo di investimento, già trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel mese di giugno 2017;
 - Che la Regione ha individuato quale Soggetto attuatore degli interventi, soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria interessata dagli interventi;
 - Che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza esistenti si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero, la Regione e la Società(Soggetto Attuatore);
 - Che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l'attuazione medesima;
 - Che la Regione con delibera di Giunta n. del ha approvato lo schema della presente Convenzione e delegato per la relativa sottoscrizione della stessa

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero), la Regione..... (di seguito indicata come Regione) e la Società (di seguito indicata come Soggetto attuatore) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione degli interventi previsti dal piano operativo di investimento (Allegati nn. 1 e 2) presentato dalla Regione per le ferrovie ricadenti sul territorio di competenza della stessa, nell'ambito del Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria - Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse di intervento F – Linea di Azione Sicurezza ferroviaria).

ART.3

(Durata)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente agli interventi riportati nell'allegato 2.

Per il Soggetto attuatore la durata della convenzione può essere diversamente determinata in applicazione del successivo articolo 7.

I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione o dal Soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art.6.

ART. 4

(Contributo statale)

L'importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione del programma degli interventi di cui all'art. 2 è complessivamente pari ad euro ed è erogato a favore della stessa con le modalità di cui all'art. 10.

La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra al Soggetto attuatore con le modalità indicate al successivo articolo 11.

Nell'allegato 1 sono riportati gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi costituenti il piano operativo di investimento.

Su richiesta motivata della Regione gli importi di cui al comma precedente possono essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

La suddetta rimodulazione viene effettuata nel rispetto delle procedure di cui alle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016.

La Regione s'impegna a garantire il completo finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 per l'eventuale parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalità dei medesimi interventi.

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.

ART. 5

(Referente Regionale del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente del Procedimento per l'intero piano operativo di investimento di cui all'allegato 1.

Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziare sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascun intervento riportato nell'allegato 2.

Il Soggetto attuatore fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART.6

(Tempi di attuazione)

La Regione s'impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti gli interventi previsti all'allegato 1, entro il 31 dicembre 2019, pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi e previste dalla presente convenzione.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della Regione o del Soggetto attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale dell'intervento inserito nel piano operativo di investimento in termini certi e coerenti con quelli indicati nell'allegato 2.

La Regione s'impegna a completare, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, il programma degli interventi nel rispetto del cronoprogramma di cui all'allegato 2, fermi restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25/2016 e 54/2016.

ART. 7

(Sostituzione del soggetto attuatore)

Qualora il Soggetto attuatore non provveda, per singolo intervento, agli adempimenti previsti nell'allegato 2 (es. redazione del progetto preliminare o del progetto definitivo, espletamento delle procedure di gara, ecc.) nei tempi indicati nello stesso allegato, la Regione fissa un termine ultimo per l'esecuzione dell'adempimento, decorso il quale si impegna ad intervenire in tempo utile, eseguendo direttamente gli adempimenti in parola, ovvero individuando, nel rispetto della normativa vigente, un nuovo Soggetto attuatore che consenta di completare l'iter procedurale e di assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2019.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i tempi procedurali dell'allegato 2 possono essere rimodulati dalla Regione, fermo restando l'obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per ciascun intervento entro il 31 dicembre 2019.

La rimodulazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero ai fini delle erogazioni di cui all'articolo 10.

Nel caso in cui la Regione non ritenga di individuare un nuovo Soggetto attuatore, il Ministero e la Regione d'intesa individuano sin d'ora, ai sensi dell'art. 47 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A quale Soggetto attuatore degli interventi di cui all'articolo 2.

La Regione regola i propri rapporti con il Soggetto attuatore subentrante con l'atto negoziale di cui all'articolo 11 e nello stesso atto prevede obblighi per il soggetto subentrante coerenti con la presente convenzione.

ART. 8

(Standard di sicurezza)

La Regione si impegna, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, a realizzare gli interventi conformemente agli standard tecnici di riferimento, con particolare riguardo alle direttive emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF), e alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) emanate dalla Commissione Europea.

A tal fine la Regione si impegna direttamente o per il tramite del soggetto attuatore a seguire le procedure previste dall'ANSF e invia al Ministero, per il tramite del Referente Regionale del Procedimento, la dichiarazione rilasciata, in tal senso, dal Responsabile Unico del Procedimento di ciascun intervento circa gli adempimenti assolti.

ART. 9

(Varianti)

Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dalla Regione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 8 della presente convenzione

Le varianti sono trasmesse dalla Regione al Ministero ai soli fini della verifica della loro coerenza agli obiettivi del piano operativo dell'investimento (Allegato 1).

Il Ministero accerta la suddetta coerenza entro il termine di 60 gg superato il quale la verifica si intende effettuata con esito positivo.

In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto previsto al primo comma del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'art. 4.

ART. 10

(Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'art. 4 è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma di cui all'allegato 1, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54.

Il contributo è erogato con riferimento al piano operativo di intervento complessivamente inteso e non con riferimento ai singoli interventi in esso previsti.

La Regione ed il Soggetto Attuatore dichiarano che gli interventi di cui alle schede 1 e 2 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regione propone, se del caso, l'adeguamento entro il 30 giugno di ciascun anno il cronoprogramma di spesa riportato nell'allegato 1.

All'erogazione di cui ai punti precedenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54.

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento del piano operativo di investimento, complessivamente inteso, di cui all'allegato 2 sulla base dei costi effettivamente

sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per ciascun intervento a seguito della registrazione del decreto di approvazione della della presente convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento degli interventi nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF – RGS - IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n.1/2017;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal Soggetto attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino all'85% dell'importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il piano operativo di investimento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo ed in modo da consentire alla Regione di avere disponibilità di cassa pari all'anticipazione del 10%, al fine di evitare ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La Regione s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogate in applicazione della presente Convenzione per la quota inerente gli interventi per la cui esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2019, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

Il Soggetto attuatore ripete alla Regione le risorse erogategli in applicazione della presente convenzione entro 60 giorni dall'esercizio da parte dello stesso ente territoriale della facoltà di cui all'articolo 7, ovvero dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 qualora non sia stata assunta la prescritta "obbligazione giuridicamente vincolante".

Art. 11

(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore)

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la Regione ed il Soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto dei cronoprogrammi di cui all'allegato 2.

La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente articolo 10 e/o eventualmente con risorse proprie.

Art. 12

(Verifica natura degli interventi)

La Regione, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 10, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, in coerenza con il cronoprogramma di cui all'allegato 2, trasmette al Ministero copia dei progetti definitivi degli interventi riportati nel medesimo allegato.

Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 8 della presente convenzione.

Il Ministero, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, provvede a verificare la rispondenza del progetto definitivo alle finalità della presente Convenzione, dando comunicazione alla Regione circa l'esito della verifica.

Per ciascun intervento sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte dell'eventuale soggetto attuatore subentrante, nonché per l'avviamento in pre-esercizio ed il collaudo delle opere o delle tecnologie oggetto dell'intervento stesso.

ART. 13

(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente)
- assunte nel periodo di validità dell'intervento
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra.

ART. 14

(Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione degli interventi, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016.

Le economie di cui al comma 1 restano comunque nella disponibilità della Regione sino al completamento degli interventi di cui all'allegato 1 per garantire la copertura di eventuali imprevisti ferme restando le procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016.

A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali su proposta del Ministero possono essere riassegnate ad altre Regioni per eventuali interventi connessi alla sicurezza ferroviaria nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016.

ART. 15

(Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva di verificare per il tramite degli USTIF competenti per territorio, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento del programma di cui all'allegato 2.

La Regione s'impegna a garantire all'USTIF competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

La Regione si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54. I dati debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. La Regione si impegna a garantire, per il tramite del soggetto attuatore, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014-2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, valgono le disposizioni delle delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25, e 1 dicembre 2016, n. 54, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

ART. 17

(Efficacia)

La presente Convenzione è immediatamente vincolante per la Regione, mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

All. 1 Piano operativo di investimento

All. 2 Schede Interventi ...

Roma, lì

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Ing. Virginio Di Giambattista)

.....

La Regione

(.....)

.....

La Società

(.....)

.....